
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 novembre 2001, n. 401.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

alla lettera c), dopo le parole: «difesa civile,», sono inserite le seguenti: «politiche di»;

alla lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

alla lettera f), sono soppresse le seguenti parole: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

è soppressa la lettera g).

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). – 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie”.

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'interno»; dopo la parola: «delegato,» sono inserite le seguenti: «determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.»;

al comma 2, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'interno»;

al comma 3, sono sopresse le parole: «il Servizio idrografico e mareografico,»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato

di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.»;

al comma 4, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'interno»; dopo le parole: «di intesa con le regioni e gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi

da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere *a)* e *f)*, n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonchè quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'interno»; all'ultimo periodo, le parole: «ove necessario, invita» sono sostituite dalle seguenti: «per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita»;

al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. – (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). – 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonchè per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-ter. - (Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno). - 1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di

cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-quater. – (Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246). –

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:

"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza."».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Abrogazioni). – 1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile). – 1. Il Dipartimento della protezione civile predispose entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.».

All'articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole: «ed integrazioni».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Informazioni di pubblica utilità). - 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 624):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 13 settembre 2001.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 settembre 2001, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 9^a e 13^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 settembre 2001.

Esaminato dalla 1^a commissione il 19, 20, 25 e 26 settembre 2001.

Esaminato in aula il 16 ottobre 2001 e approvato il 17 ottobre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1784):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, VIII, IX e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 18 e 23 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2001 e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 624-B):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 5^a e 13^a e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione il 30 e 31 ottobre 2001, 5 e 6 novembre 2001.

Esaminato in aula il 7 novembre 2001 ed approvato l'8 novembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

01G0460

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e 21 ottobre 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Considerato che i territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa sono stati interessati, nei giorni 20 e 21 ottobre 2001, da una eccezionale ondata di maltempo che ha causato dissesti idrogeologici e gravissimi danni ad edifici e beni pubblici e privati, ad infrastrutture e ad attività produttive;

Vista la nota n. 101/15808/10.3.1 del 23 ottobre 2001 con la quale la regione Toscana richiede la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 20 ed il 21 ottobre 2001;

Viste le successive note n. 101/15954/10.3.1 e n. 101/16185/10.3.1 rispettivamente del 25 e del 30 ottobre 2001, con le quali la regione Toscana, a seguito degli

accertamenti condotti dagli uffici regionali individua, quali maggiormente colpiti, i territori dei seguenti comuni:

provincia di Grosseto:

comune di Sorano;

provincia di Livorno:

comuni di Livorno, Collesalveti, Rosignano Marittimo;

provincia di Lucca:

comuni di Sillano, San Romano in Garfagnana, Pieve Fosciana, Careggine, Castelnuovo in Garfagnana;

provincia di Massa Carrara:

comuni di Aulla, Massa, Comano, Tresana, Fosdinovo, Casola in Lunigiana, Zeri;

provincia di Pisa:

comuni di Pontedera, Lari, Ponsacco, Monteverdi Marittimo, Santa Maria a Monte, Crespina, Santa Croce, Castelfranco, San Miniato, Palaia;

Considerato che la natura e l'intensità dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;